

# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato e valori sociali in una  
prospettiva diacronica

a cura di Raimondo Motroni

Annamaria Abbruzzese, Enrico Borghetto, Tania Bortolu,  
Alessandra Camedda, Federico Cappai,  
Francesco Capriglione, Federica Chironi,  
Claudio Colombo, Ludovica Decimo, Lorenzo Gagliardi,  
Tommaso Gazzolo, Valerio Lemma, Salvatore Mistretta,  
Marco Montella, Flaviana Monti,  
Raimondo Motroni, Federico Onnis Cugia,  
Federica Pes, Elisabetta Piras,  
Giuseppe W. Romagno

XXX

2025-1

INSCHIBBOLETH

Gennaio - Giugno



# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO, CONTEMPORANEO E DELL'ECONOMIA

*Direttore scientifico*

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

*Co-Direttore scientifico*

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

*Vice-Direttore scientifico*

Luigi NONNE (Università di Sassari)

*Comitato di direzione*

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustín LUNA SERRANO (Università Ramon Llull Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università Ca’ Foscari Venezia)

*Comitato di redazione*

Maria Teresa NURRA (Caporedattrice – Università di Sassari)

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università di Milano Statale); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Maria Alessandra IANNICELLI (Università Roma Tre); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università di Milano Statale); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico

PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

### *Comitato dei revisori*

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Marco BODELLINI (Università di Bergamo); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Maria Novella BUGGETTI (Università di Ferrara); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Iaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Valeria CAREDDA (Università di Cagliari); Maria Luisa CHIARELLA (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Alessandro CIATTI CÀIMI (Università di Torino); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università di Milano Statale); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università della Tuscia Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Claudia IRTI (Università Ca’ Foscari Venezia); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Simone MEZZACAPO (Università di Perugia); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Maria Concetta NANNA (Università di Bari “Aldo Moro”); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHKE (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università Ca’ Foscari Venezia); Domenico SICLARI (Sapienza Università di Roma); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILLOTTO (Università di Udine)

### *Segreteria di redazione*

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: [www.archiviogiuridicosassarese.org](http://www.archiviogiuridicosassarese.org).

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

*Prima serie:* Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

*Seconda serie:* Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

*Serie attuale:* Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-643-4

© 2025, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: [info@inschibbolethedizioni.com](mailto:info@inschibbolethedizioni.com). Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: [rivista@archiviogiuridicosassarese.org](mailto:rivista@archiviogiuridicosassarese.org). Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 1/2025, gennaio-giugno, pubblicato online il 30 settembre 2025.



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

BANDO INTERNO PER LA RICERCA COLLABORATIVA TRA ATENEIO DI SASSARI  
E ATENEIO DI CAGLIARI – DM 737/2021 - RISORSE 2022-2023

Principal Investigator: Prof. Raimondo Motroni

Titolo del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario

I contributi pubblicati nel presente volume di cui sono autori Francesco Capriglione, Raimondo Motroni, Alessandra Camedda, Federico Cappai, Federica Chironi, Claudio Colombo, Salvatore Mistretta, Marco Montella, Federico Onnis Cugia, Federica Pes, Elisabetta Piras e Giuseppe Werther Romagno costituiscono la rielaborazione degli interventi presentati in occasione del Convegno “La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario”, tenutosi nei giorni 21-22 giugno 2025 ad Alghero, nell'ambito del progetto di ricerca interdisciplinare collaborativa tra l'Ateneo di Sassari e l'Ateneo di Cagliari – ai sensi del D.M. n. 737/2021 – concernente lo studio dei diversi profili giuridici ed economici della c.d. finanza sostenibile.

## INDICE

### *Diritto privato e valori sociali in una prospettiva diacronica*

a cura di  
Raimondo Motroni

#### *Editoriale*

FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Sostenibilità ambientale e climatica, approvvigionamento energetico. Riflessioni introduttive* p. 1

RAIMONDO MOTRONI, *Introduzione e presentazione del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario* p. 9

ALESSANDRA CAMEDDA, *Sostenibilità e governo del prodotto* p. 17

FEDERICO CAPPALÀ, *La sostenibilità nei contratti pubblici* p. 29

FEDERICA CHIRONI, *Le preferenze di sostenibilità dell'investitore: diritto effettivo o retorica regolatoria?* p. 35

CLAUDIO COLOMBO, *Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine* p. 43

SALVATORE MISTRETTA, *Il contratto di efficientamento energetico: intersezioni tra profili di diritto privato e prospettive giuspubblicistiche* p. 55

MARCO MONTELLA, *L'integrazione dei fattori di sostenibilità nel settore bancario: prospettive e criticità* p. 65

FEDERICO ONNIS CUGIA, *Il ruolo del contratto nello sviluppo dell'agrivoltaico, tra continuità agricola e transizione energetica* p. 79

|  |        |
|--|--------|
| FEDERICA PES, <i>Catastrofi naturali e polizze assicurative: evoluzione normativa e prime criticità</i>  | p. 101 |
| ELISABETTA PIRAS, <i>Coassicurazione e riassicurazione tra sostenibilità e regole della concorrenza</i>  | p. 115 |
| GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, <i>Modelli costitutivi per le comunità energetiche rinnovabili</i>   | p. 129 |
| ANNAMARIA ABBRUZZESE, <i>Domini collettivi e sostenibilità ambientale: verso una rilettura della proprietà in chiave ecologica. Profili comparativi tra Italia e Regno Unito</i> | p. 143 |
| ENRICO BORGHETTO, <i>Responsabilità medica tra doppio ciclo causale e il concorso di colpa del paziente danneggiato</i>  | p. 183 |
| TANIA BORTOLU, <i>L'autodeterminazione del minore e dell'incapace nelle scelte sanitarie</i>   | p. 211 |
| LUDOVICA DECIMO, <i>Il riconoscimento, la pubblicità e il controllo degli enti religiosi civilmente riconosciuti</i>   | p. 239 |
| LORENZO GAGLIARDI, <i>Il regime delle "tierras comunales de grupos étnicos" in Colombia</i>  | p. 271 |
| TOMMASO GAZZOLO, <i>Satta e il mistero del giudizio</i>  | p. 293 |
| VALERIO LEMMA, <i>Dalla mutualità all'agri-fintech: quale ruolo possono svolgere gli organismi collettivi di difesa?</i>   | p. 309 |
| FLAVIANA MONTI, <i>Rassegna: Identidad Latinoamericana. Dall'Europa all'America Latina e dall'America Latina all'Europa: diritto, cultura e storia (Roma 7-8 aprile 2025)</i>    | p. 321 |

# Il Contratto di efficientamento energetico: intersezioni tra profili di diritto privato e prospettive giuspubblicistiche

Salvatore Mistretta

Il presente lavoro intende approfondire il contratto di efficientamento energetico nella prospettiva della disciplina di diritto privato, atteso che, nel panorama dottrinale di riferimento, detto istituto viene normalmente trattato nel più ampio contesto degli appalti nel settore energetico, ovvero dei c.d. appalti verdi e dei contratti ecologici<sup>1</sup>.

Gli appalti nel settore energetico si atteggianno come contratti aventi ad oggetto differenti tipologie di prestazioni, quali servizi o forniture, nonché attività in senso ampio, relative alla produzione industriale dell'energia. L'ambito loro proprio, allora, è assai variegato, per cui, tra i settori nei quali si rinvencono, possono indicarsi la produzione di energia elettrica, l'approvvigionamento di combustibili, la costruzione di impianti energetici e la fornitura di attrezzature e tecnologie strumentali alle attività precedenti.

Visti i relativi contenuti, gli appalti in materia energetica sono oggetto di una particolare attenzione nella prospettiva del *Green Deal* europeo<sup>2</sup>, tramite il quale l'Unione Europea mira a conseguire la c.d. neutralità climatica entro l'anno 2050.

In effetti, un tale, e assai ambizioso, piano d'azione mira a promuovere e indirizzare la transizione verso un modello economico che dà priorità al benes-

<sup>1</sup> Sul tema si veda M. PENNASILICO, *L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico"*, in ID. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, pp. 166 ss.; C. FELIZIANI, *I nuovi appalti verdi, un primo passo verso un'economia circolare?*, in *Dir. econ.*, 2017, p. 349 ss.

<sup>2</sup> Il *Green Deal* europeo è edito in [www.consilium.europa.eu](http://www.consilium.europa.eu), là dove si definisce nei termini di una strategia di crescita dell'UE. Lanciato nel 2019, esso consiste in un pacchetto di iniziative strategiche che hanno avviato l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Si tratta del contributo dell'UE all'accordo di Parigi, che l'UE e gli Stati membri hanno ratificato, il quale ha stabilito l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro +1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Il *Green Deal* sostiene la trasformazione dell'UE in una società equa e prospera con un'economia moderna e competitiva, oltre a sottolineare la necessità che tutti i settori di intervento contribuiscano alla lotta contro i cambiamenti climatici. La strategia sostiene misure in vari settori economici, tra cui l'energia, i trasporti, l'industria, l'agricoltura e la finanza sostenibile.

sere umano e all'equità sociale, riducendo al contempo i rischi ambientali e le esternalità negative sulle risorse ecologiche<sup>3</sup>; ciò avverrebbe avvalendosi anche di uno schema di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e dei prodotti esistenti, così da estenderne nel modo più ampio la funzionalità (il riferimento, allora, è alla c.d. economia circolare<sup>4</sup>).

Tra i negozi rilevanti ai fini dell'indagine, è stato prescelto il contratto di rendimento energetico (o Energy Performance Contract – EPC), che trova una – seppur lacunosa – definizione all'art. 2 del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, volto ad attuare la direttiva 2012/27/UE (ora sostituita dalla direttiva 2023/1791/UE<sup>5</sup>). L'allegato 8 del medesimo decreto – da leggersi ora congiuntamente all'allegato XV della nuova direttiva – indica i “contenuti minimi” che il contratto EPC deve presentare, in particolare nel settore pubblico. Ulteriori disposizioni, seppur parziali, sono contenute anche nell'art. 200 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'art. 2 del d. lgs. n. 102/2014, infatti, definisce il contratto di rendimento energetico (o di prestazione energetica, secondo l'acronimo EPC) come l'accordo contrattuale tra il beneficiario – o chi per esso esercita il potere negoziale – e il fornitore di un *quantum* di miglioramento dell'efficienza energetica,

<sup>3</sup> In questo senso A. MITROTTI, *Alle radici “pubblicistiche” degli Energy Performance Contract (EPC)*, in *Riv. giur. amb.*, 2, 2021, p. 36, secondo cui il contratto di rendimento energetico si inserisce strutturalmente, e a pieno titolo, nell'ordinamento repubblicano come un preziosissimo strumento di diritto dell'economia, *ex se*, funzionale all'ambizioso perfezionamento di un vero e proprio modello economico di nuovo conio che si fonda sulla leva costituzionale di un sviluppo sostenibile avente carattere intergenerazionale; secondo M. A. CABIDDU, *Energia per lo sviluppo: servizio essenziale e diritto fondamentale*, in *Amministrare*, 2, 2009, p. 175, tale nuovo modello economico “non si limita al puro sfruttamento dei beni e delle risorse naturali ma si fonda sulla ricerca e sulle tecnologie più sofisticate – come accade per le energie c.d. ‘alternative e per le rinnovabili’ – diventa[ndo per ciò] difficile, se non impossibile, distaccare la disciplina della materia [dell'economia energetica] da quella dei settori affini o collaterali” (come è per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, della salute, della libera concorrenza nel mercato, della promozione dell'occupazione nel settore energetico, sino, fra l'altro, alla stessa garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni ed agli aspetti di una coesione economica, sociale e territoriale).

<sup>4</sup> Ricostruiscono il modello economico dell'economia circolare, quale protensione alla realizzazione di interessi superindividuali: D. IACOVELLI, *Rifuti e mercato nell'economia circolare*, Torino, 2021, p. 132; A. CASTELLI, *GPP e economia circolare: le dinamiche ambientali all'interno del Codice dei contratti pubblici*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2019, 1, p. 725; M. MELI, *Oltre il principio “chi inquina paga”: verso un'economia circolare*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 63.

<sup>5</sup> La più recente normativa in materia energetica è rappresentata proprio dalla direttiva (UE) 2023/1791 e dal pacchetto *Fit for 55*, strumenti con cui l'UE intende ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030. L'efficienza energetica non è più un obiettivo ausiliario, ma un vincolo cogente per gli Stati membri. La strategia climatica europea impone una revisione profonda delle politiche energetiche, rafforzando anche strumenti contrattuali come gli EPC, che diventano leve operative per la realizzazione degli obiettivi ambientali; cfr. in tal senso A. DE VITA, *Efficienza energetica e obiettivi vincolanti nel diritto europeo*, in *Riv. giur. ambiente*, 2023, pp. 45 ss.

efficienza verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto; in esso gli investimenti realizzati (lavori, forniture o servizi) sono remunerati in funzione del livello, stabilito contrattualmente, di un siffatto miglioramento dell'efficienza energetica<sup>6</sup>, oppure in base a ulteriori e diversi criteri di prestazione energetica concordati tra le parti, quali i risparmi finanziari.

La dottrina che ha analizzato l'istituto in commento ha unanimemente rilevato come le scarse indicazioni fornite dal legislatore siano principalmente volte a garantire, da un lato, la trasparenza del rapporto e, dall'altro lato, la certezza del suo impatto economico nella distribuzione dei rischi tra le parti<sup>7</sup>. Non è un caso che l'allegato 8 del d. lgs. n. 102/2014 si soffermi esclusivamente: a) sulla durata e sui termini del rapporto; b) sulla determinazione dei costi, dei finanziamenti e dei compensi oggetto del medesimo; c) sulla specificazione della modalità in cui dovrà svolgersi il monitoraggio e, quindi, sulle pattuizioni volte a garantire l'efficienza del rapporto e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nell'ottica della disciplina codicistica di parte generale del contratto, simili indicazioni potrebbero apparire superflue, posto che essa già individua una serie di istituti diretti a prevedere e a garantire la determinatezza dell'oggetto del rapporto, nonché a tutelare le parti nei casi di alterazione del sinallagma tra le prestazioni nella fase esecutiva.

Le disposizioni sul contratto di rendimento energetico – per quanto scarse – acquistano un senso individuato, invece, se lette dal punto di vista giuspubblicistico<sup>8</sup>: infatti, tali norme non costituiscono regole di validità o di efficacia del contratto<sup>9</sup>, bensì mirano a salvaguardare il buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto privilegiano, oltre agli interessi patrimoniali dell'appaltatore o del committente, le pubbliche risorse finanziarie e le esternalità positive del rapporto, secondo i canoni dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa.

A conferma di ciò, l'art. 200 del d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (nuovo codice dei contratti pubblici) inquadra il contratto di rendimento energetico nel partenariato pubblico-privato, quale modello di collaborazione tra i relativi settori per la realizzazione e la gestione di progetti che interessano la colletti-

<sup>6</sup> F. CUSANO, *L'efficienza energetica nel quadro della transizione ecologica*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2, 2022, p. 167, afferma che "L'oggetto del contratto è l'individuazione, la progettazione e la realizzazione da parte della ESCo di una misura di efficientamento tale da produrre un risparmio di spesa sulla bolletta energetica del cliente".

<sup>7</sup> C. BENANTI, *Contratti di rendimento e energetico o di prestazione energetica*, Napoli, 2018, pp. 39 ss; M. MAUGERI, *Il contratto di rendimento energetico e i suoi "elementi minimi"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2014, pp. 422 ss.

<sup>8</sup> Gli "elementi minimi" del contratto di rendimento energetico, infatti, sono imposti alla P.A. per la redazione dei contratti ad evidenza pubblica, e ai privati, per il solo caso in cui si voglia accedere a determinati incentivi di carattere fiscale (cfr. le regole applicative emanate dal GSE in attuazione dell'art. 8, comma 2, D.m. 16 febbraio 2016).

<sup>9</sup> Così anche C. BENANTI, *Contratti di rendimento e energetico o di prestazione energetica*, cit., p. 60.

vità<sup>10</sup>, ove la P.A. e il privato condividono il rischio economico dell'operazione attuata a tali scopi. Pertanto, il contratto di rendimento energetico va annoverato tra i mezzi a disposizione dell'apparato amministrativo finalizzati all'attuazione degli indirizzi politici, nonché alla cura degli stessi interessi pubblici, con l'ausilio delle capacità manageriali e progettuali dei privati; esso, sotto il profilo strutturale, costituisce allora un'operazione negoziale complessa idonea a realizzare interessi di natura strettamente pubblicistica ogniqualvolta la P. A. ne faccia ricorso in un contesto di partenariato pubblico-privato.

Nell'ottica della teoria generale del contratto, tuttavia, occorre domandarsi se la rilevanza sociale del contratto di rendimento energetico dispieghi la propria influenza anche con riguardo ai rapporti di diritto privato – ossia là dove il rendimento energetico non coinvolga soggetti dotati di potestà autoritativa – e si collochi in un contesto di relazioni economiche suppostamente determinate dal solo mercato. Infatti, proprio in virtù degli interessi pubblici che esso sembrerebbe realizzare, il contratto in esame è stato più volte definito come “ontologicamente funzionalizzato”<sup>11</sup>, atteso che la normativa euro-unitaria e interna lo inquadrano quale strumento della *green economy*.

Sul paradigma del contratto di rendimento energetico, in effetti, certa dottrina ha voluto fondare la categoria dei “contratti ecologici” o “sostenibili”<sup>12</sup> (di cui l'EPC sarebbe l'archetipo<sup>13</sup>), ossia quei contratti la cui funzione tra-

<sup>10</sup> Il partenariato pubblico-privato è definito all'art. 174, comma 1, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), come “un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato”; sul tema si veda da ultimo A. GIOVANNINI, *Il partenariato pubblico-privato nel nuovo codice dei contratti pubblici*, in *giustizia amministrativa*. it, 23 novembre 2023; per un diffuso approfondimento sul tema G. VICICONTE, *I contratti di partenariato e la locazione finanziaria (artt. 179-182, 187)*, in M. CLARICH (a cura di), *Commentario al codice dei contratti pubblici*, Torino, 2019, pp. 155 ss.

<sup>11</sup> Da ultimo si veda M. RENNA, *Dinamiche negoziali e sostenibilità ambientale: spunti dai CAM, dall'EPC e dagli accordi di sostenibilità*, in *Contr. impr. Eur.*, 2, 2024, pp. 267-268.

<sup>12</sup> M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto: ripensare la “sostenibilità”*, in *Pers. e merc.*, 2021, pp. 711 ss.; M. ROBLES, *Meritevolezza «ambientale» del contratto e transigibilità degli interessi*, Napoli, 2019, pp. 63 ss.; E. W. DI MAURO, *Sviluppo sostenibile e il contratto «ecologicamente orientato»*, in G. CAPALDO (a cura di), *Iniziativa economica privata e mercato unico sostenibile*, Roma, 2023, pp. 69 ss.; S. ZUCCARINO, *Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione del contratto*, in *Ann. SISDiC*, 2022, pp. 65 ss.; M. GIORGIANNI, *Il contratto «sostenibile». Riflessioni attorno a una categoria controversa*, in *Comp. e dir. civ.*, 2021, pp. 755 ss.; M. G. CAPPIELLO, *Il contratto “a rilevanza ecologica”: nuovi scenari civilistici a tutela dell'ambiente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2020, pp. 121 ss. e S. PERSIA, *Profili contrattuali dello “sviluppo ecologico”: dalle locazioni ai mutui verdi*, *ivi*, 2020, pp. 190 ss.

<sup>13</sup> M. RENNA, *Dinamiche negoziali e sostenibilità ambientale: spunti dai CAM, dall'EPC e dagli accordi di sostenibilità*, cit., p. 267, afferma che “L'EPC consente di verificare la tenuta del

scenderebbe l'interesse meramente egoistico delle parti, per produrre effetti benefici in favore dell'intera collettività in termini di sostenibilità ambientale e, quindi, di benessere pubblico.

In quest'ottica, si è ritenuto che i contratti in parola mostrerebbero peculiarità tali da indurre al ripensamento di alcuni concetti tradizionali del diritto civile e della stessa categoria del contratto<sup>14</sup>. Ciò risulterebbe ancor più palese alla luce della riformulazione degli artt. 9 e 41 Cost.<sup>15</sup>, a fronte della quale la salvaguardia dell'ambiente è annoverata (espressamente) tra i principi fondamentali costituzionali.

In sintesi, la portata dirompente dei contratti in argomento rilevarebbe principalmente in termini di causa e qualificazione del contratto, di giudizio di meritevolezza, d'interpretazione del negozio e, infine, di superamento del principio di relatività del contratto.

Approfondire il contratto di rendimento energetico alla luce della sistematica codicistica del contratto, quindi, implica anche riconcettualizzare la categoria del contratto sostenibile, così da verificare se con l'EPC siano stati effettivamente introdotti elementi normativi tali da influire sulla teoria generale del contratto, come tradizionalmente intesa.

In una prospettiva sistematica, si può giungere già ad una prima conclusione, peraltro avallata anche dalla dottrina che ha approfondito l'argomento, pur se, forse, suscettibile di essere ulteriormente precisata in termini operativi: il contratto di rendimento energetico è un contratto sicuramente nominato, in quanto espressamente richiamato dal legislatore nella sua struttura essenziale, ma atipico nel suo contenuto<sup>16</sup>, posto che non presenta una puntale discipli-

*«contratto sostenibile», in quanto può apprezzarsi il superamento degli interessi patrimoniali dei contraenti e l'impatto della dimensione ecologica».*

<sup>14</sup> Così testualmente M. G. CAPIELLO, *Contratto di rendimento energetico e tutela dei terzi*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2, 2018, p. 34; considera il contratto ecologico l'espressione sintomatica di un autentico «mutamento di paradigma» in materia contrattuale, tale da mettere in discussione, non solo la spinta del modello globale dello «sviluppo sostenibile», ma anche l'adeguatezza della nozione stessa di contratto, come formulata dal Codice civile del 1942, oltre che idonea ad imporre una conformazione «ecologica» dell'autonomia negoziale, M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 1, 2017, pp 4-5.

<sup>15</sup> Ci si riferisce ovviamente alla riforma attuata con la legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, entrata in vigore il 09.03.2022, che ha aggiunto il comma 3, all'art. 9 *«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»* e ha novellato i commi 2 e 3 dell'art. 41 che oggi è così formulato: *L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.*

<sup>16</sup> A. CASETTA, *La causa nel diritto dei contratti*, Torino, 2009, p. 78, riconosce che *«quando la legge fa riferimento a un contratto senza darne compiuta regolazione, è segno che non intende imporre una tipizzazione rigida, ma affidare alle parti l'individuazione del contenuto e della disciplina secondo criteri di efficienza economica».*

na ad esso dedicata, se non quella volta a salvaguardare l'interesse pubblico coinvolto nell'operazione<sup>17</sup>.

È quindi compito dell'interprete qualificare il negozio e ricostruirne compiutamente la fisionomia normativa, muovendo dall'unico dato fornito dal legislatore, ossia la causa<sup>18</sup>; in particolare, il requisito causale deve leggersi proprio nella visione prospettica della ontologica funzionalizzazione alla quale ho fatto cenno in precedenza<sup>19</sup>.

Ciò posto, il contratto di rendimento energetico può essere ricondotto, con buona approssimazione, al paradigma del sinallagma *do ut facias*, là dove il rapporto privatistico, oltre agli interessi di natura prettamente remunerativa delle prestazioni effettuate dalle parti, realizza anche l'ulteriore interesse sociale consistente nella riduzione, attraverso l'efficientamento energetico, dell'impatto ambientale derivante dall'opera dell'uomo.

Ancora, il rapporto di rendimento energetico, nei termini in cui è descritto anche dalla normativa pubblicistica, si presenta per lo più come un appalto d'opera misto ad un appalto di servizi<sup>20</sup>: da un lato, infatti, l'operatore è vincolato a realizzare impianti e/o strutture dirette all'efficientamento energetico ed al relativo monitoraggio, mentre, dall'altro lato, il medesimo operatore si impegna alla gestione dell'impianto percependo i canoni ad essa attinenti, e ciò proprio in base all'effettivo risparmio energetico realizzato<sup>21</sup>.

<sup>17</sup> Così L. PAROLA – T. ARNONI – S. GRANATA, *I contratti di efficienza energetica. Profili regolamentari e prassi*, in *I contratti*, 2015, n. 5, pp. 517 ss.; così anche F. CUSANO, *L'efficienza energetica nel quadro della transizione ecologica*, cit., p. 163.

<sup>18</sup> Ossia la ragione pratica del contratto, cioè l'interesse che l'operazione contrattuale è diretta a realizzare, come autorevolmente sostenuto da C. M. BIANCA, *Diritto Civile, Il contratto*, III, Milano, 2019, p. 409; ovvero, ancora E. GABRIELLI, *“Operazione economica” e teoria del contratto*, Milano, 2013, p. 70, per cui la causa corrisponderebbe agli *“interessi che entrano a far parte delle ragioni pratiche dell'affare, indipendentemente dalla loro presenza nel modello legale”*.

<sup>19</sup> Cfr. A. ZOPPINI, *L'efficienza energetica: spunti di diritto privato*, in L. CARBONE - G. NAPOLITANO - A. ZOPPINI (a cura di), *Annuario di diritto dell'energia*, 2016, p. 360, il quale rileva come la tecnica definatoria usata dal legislatore sia inusuale, in quanto tramite essa non si ha *“la definizione di una fattispecie, la descrizione di fatti al verificarsi dei quali si produce una modificazione per l'ordinamento giuridico, bensì l'individuazione di una funzione che rileva per l'ordinamento in quanto misurabile”*.

<sup>20</sup> Da ultimo, qualifica l'EPC come un appalto *tout court* M. RENNA, *Dinamiche negoziali e sostenibilità ambientale*, cit., p. 270; Sulla distinzione tra contratto di appalto e contratto di rendimento energetico insiste, invece, M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, cit., p. 830, nt. 78, secondo il quale *“non sembra, tuttavia, corretto assimilare il contratto di rendimento energetico all'appalto, giacché diverso è il criterio di valutazione dell'adempimento: l'esecuzione a regola d'arte dell'opera o del servizio, nell'appalto; il risparmio energetico, nell'EPC. Ne consegue un differente modo di determinazione e corresponsione del corrispettivo: un canone periodico variabile, nell'EPC, commisurato al risparmio di spesa conseguito dal beneficiario; una somma di denaro, nell'appalto, complessivamente determinata, che il committente s'impegna a pagare per il compimento dell'opera o del servizio una volta intervenuta, di norma, la propria accettazione”*.

<sup>21</sup> Così C. BENANTI, *Il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica*, cit., p. 35, secondo il cui il contratto in parola sarebbe una *“fattispecie di secondo grado”*, riconducibile a tipi già esistenti a seconda di come in concreto si atteggi il rapporto, potendo

Nell'ottica privatistica, quindi, la disciplina del rapporto è data dalla sintesi delle regole in tema di appalto d'opera e di servizi<sup>22</sup>, le quali, tuttavia, nella loro ermeneutica tradizionale non contemplano modelli "ibridi", sia in generale sia con precipuo riferimento al nuovo mercato della *green economy*.

Ciò posto, ritengo utile soffermarmi sull'ammissibilità – nella declinazione privatistica dei rapporti di rendimento energetico – di clausole proprie dell'economia circolare<sup>23</sup>, le quali: a) da un lato, consentano al committente di estinguere il rapporto qualora, in sede di esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli impianti o i servizi offerti divengano obsoleti rispetto alle nuove tecnologie reperibili sul mercato; b) dall'altro lato, autorizzino l'appaltatore a riappropriarsi dei propri impianti e servizi per reimmetterli nel mercato, così da massimizzarne il margine di sfruttamento. Difatti, la peculiare natura dell'oggetto contrattuale nel contratto di rendimento energetico, influenzata dall'esigenza di mutare in senso positivo il rapporto tra costo dell'energia e qualità dei servizi ad essa attinenti, potrebbe consentire l'attenuazione e/o la dissoluzione del vincolo negoziale qualora risulti più efficiente individuare altra e diversa controparte, in grado di esprimere al meglio la capacità del contratto di produrre esternalità positive in senso ambientale<sup>24</sup>.

Ad oggi, le c.d. "clausole di ritiro", idonee ad attuare le esigenze dell'economia circolare, sono ammesse e incentivate dal nuovo art. 178-bis del c.d. T.U. ambiente (d.lgs. n. 152/2006, come modificato e novellato dal d.lgs. n. 213/2022), in materia di smaltimento, gestione e riciclaggio di rifiuti.

Nel contesto pubblicistico, una tipizzazione di tali clausole si rinviene agli artt. 190 e 191 del codice degli appalti pubblici di cui al d. lgs. n. 36/2023: il primo consente alla P.A. di recedere dal rapporto per sopravvenute esigenze di pubblico interesse; il secondo fa sì che la P.A./stazione appaltante – una volta esercitato il recesso – possa affidare ad un nuovo soggetto la gestione degli impianti e delle opere realizzate dal primo committente (impianti e opere di cui la P.A. è divenuta titolare).

Mentre nell'ambito degli appalti pubblici, allora, il compito di soddisfare le esigenze inerenti all'economia circolare viene affidato all'Amministrazione, quale titolare dell'interesse pubblico la cui cura le è attribuita dalla legge stessa<sup>25</sup>, nei rapporti privatistici, come già accennato, l'interesse della collettività

essere ora assimilato all'appalto, ora al contratto di leasing, ora al mandato ovvero essere un contratto misto.

<sup>22</sup> Cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 27/02/2023, (ud. 13/12/2022, dep. 27/02/2023), n. 2017 nonché Consiglio di Stato sez. V, 03/08/2023, (ud. 26/01/2023, dep. 03/08/2023), n. 7499, entrambe in *Dejure.it*.

<sup>23</sup> Cfr. A. CASTELLI, *GPP e economia circolare: le dinamiche ambientali all'interno del Codice dei contratti pubblici*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2019, 1, pp. 726 ss; M. MELI, *Oltre il principio "chi inquina paga": verso un'economia circolare*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2017, p. 63.

<sup>24</sup> Cfr. D. IACOVELLI, *Rifiuti e mercato nell'economia circolare*, Torino, 2021, pp. 22 s.

<sup>25</sup> In tale senso F. PIZZOLATO – S. RUSSO, *L'economia circolare e il contributo degli appalti: la transizione e i riflessi sulla sanità*, in *Corti Supreme e salute*, 2, 2023, pp. 3 ss.

si realizza congiuntamente al, e per il tramite del, fine individuale perseguito dalle parti negoziali.

Ora, se si guarda alla disciplina dell'appalto, quella contenuta nel Codice civile, da un lato, consente il *libero* recesso del committente *ex art.* 1671 c.c., precludendo invece, tale facoltà all'appaltatore, mentre, dall'altro lato, in base alle relative regole il committente, una volta che accetta l'opera, diviene titolare del bene realizzato in virtù del contratto.

Ciò posto, evidentemente, lo schema tipico dell'appalto privato non sembra tollerare una clausola di ritiro a favore dell'appaltatore, come intesa per gli appalti pubblici<sup>26</sup>. Tuttavia, poiché, di regola, l'appaltatore conferisce il *know how* e l'*expertise* essenziali al raggiungimento dello scopo dell'efficientamento energetico<sup>27</sup>, egli sarebbe il soggetto deputato alla predisposizione del prodotto e, là dove ve ne fosse l'esigenza, alla sua reimmissione nel mercato, nell'ottica dell'economia circolare<sup>28</sup>.

Un congegno normativo tipico che consenta di realizzare un simile interesse non può rinvenirsi neanche nella disciplina del contratto di somministrazione, pure richiamato in materia di appalti di servizi, in quanto essa contempla solo l'eventuale rapporto di esclusiva tra somministrante e somministrato, mentre, per quanto attiene al recesso, questo è ammesso *ex art.* 1569 c.c., qualora il contratto fosse a tempo indeterminato, così ricadendo nell'ordinario schema del recesso concernente i rapporti di durata *ex art.* 1373, 2° co., c.c.

In un siffatto contesto, pertanto, appare evidente che la clausola di ritiro, fondata sulle esigenze di un'economia a carattere circolare, si porrebbe come un patto di difficile compatibilità rispetto alla struttura tipica dell'appalto, il che impone di sciogliere l'interrogativo se l'introduzione di un simile patto sia tale da contraddistinguere in modo affatto peculiare la causa e, quindi, nel qualificare in senso atipico il negozio cui accede, in che termini esso debba sottoporsi al vaglio di meritevolezza *ex art.* 1322 c.c.

Anzitutto, appare che una simile clausola non sia tale da incidere sulla causa dell'appalto, atteso che il rapporto mantiene la sua struttura tipica, in quanto, da un lato, non viene meno il requisito dell'organizzazione di mezzi in capo all'appaltatore e, inoltre, permane intatto il rischio dell'operazione economica, il quale si radica sempre in capo all'appaltatore<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> L. V. MOSCARINI, *Linee evolutive del contratto di appalto*, in U. DRAETTA E C. VACCÀ (a cura di), *Il contratto internazionale d'appalto*, Milano, 1992, p. 7, osserva che l'appalto «è una parola polisensa, che nella significazione dominante designa un "tipo negoziale" ben definito, ma nel contempo è usata anche per indicare uno schema strutturale adibito per la definizione di altri tipi, come nella nozione di "appalto di somministrazione" e "appalto di forniture"»; Sull'appalto di forniture v. A. GRAPPELLI, *Le peculiarità dei contratti di appalto di forniture e rispetto ai contratti di compravendita: il pagamento dell'indennità ex art. 1671 cod. civ.*, in *Riv. trim. appalti*, 2021, p. 408.

<sup>27</sup> Cfr A. CROSETTI, *Energia e contratti pubblici*, Torino, 2019, pp. 213-215.

<sup>28</sup> L. TORCHIA, *Contratti pubblici e obiettivi di sostenibilità*, in *Riv. trim. app. contratti*, 2017, p. 501.

<sup>29</sup> Da ultimo, con la sentenza n. 10154 del 17/04/2025, in *DeJure.it*, la sezione II della Su-

La clausola in esame, infatti, mira a consentire che il bene prodotto venga reso disponibile a soggetti diversi dall'originaria controparte contrattuale, presso i quali sia idoneo a dispiegare in maggiore misura i suoi effetti positivi o che da essi, addirittura, possa ricevere una più significativa collocazione nel mercato. Se si tiene conto di ciò, nel contratto ove la clausola di ritiro venisse fatta valere, questa inciderebbe, al più, in termini di durata del rapporto.

A questo punto, la sussunzione del contratto di rendimento energetico nell'ambito della tipicità relativa – espressione da intendersi, ad avviso di chi scrive, nel senso che è dato riscontrarne un'embrionale disciplina la quale però, sotto molteplici aspetti, merita di essere ricostruita mediante l'individuazione di regole transtipiche mutuata dalla disciplina dell'appalto pubblico e che prescindono dalla natura autoritativa di una delle parti contrattuali – esige una lettura sistematica con cui si valorizzi l'interesse al miglioramento del rapporto costi/qualità energetici e alla contrazione delle esternalità negative sull'ambiente.

In questa prospettiva, il vaglio di meritevolezza del contratto, dato che la relativa causa è stata già identificata dal legislatore con la menzione degli interessi ai quali è strumentale il contratto di rendimento energetico, riceverebbe un ulteriore apporto in termini positivi dalla succitata clausola di ritiro<sup>30</sup>; infatti, proprio l'ottica dell'utilità sociale, inerente agli interessi di economia circolare che sottendono questo contratto, ne giustificherebbe le deviazioni disciplinari rispetto al tipo contrattuale dell'appalto, deviazioni che, oltre ad essere pienamente ammissibili, sono strumento indispensabile di attuazione delle finalità che il legislatore ha consegnato al nuovo strumento di politica energetica.

prema Corte di Cassazione ha ribadito la linea di demarcazione tra contratto d'opera e contratto d'appalto basandosi sul criterio della struttura e della dimensione dell'impresa. Entrambe le tipologie contrattuali, in effetti, prevedono che il prestatore d'opera svolga la commissione a fronte di un corrispettivo e senza alcun vincolo di subordinazione, assumendosi il rischio dell'operazione. Tuttavia, mentre il contratto d'opera coinvolge comunemente i professionisti individuali o la piccola impresa, il contratto d'appalto implica un'organizzazione imprenditoriale di media o grande dimensione, dotata di un'appropriata strutturazione.

<sup>30</sup> Come osserva E. GABRIELLI, *Profili della causa concreta e rilevanza dell'operazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2002, pp. 257 ss., la moderna riflessione in tema di contratto si concentra sempre più sul rapporto tra tipo contrattuale, causa concreta e operazione economica, quest'ultima intesa come la finalità pratica che le parti intendono realizzare con l'accordo. Secondo l'A., infatti, *“la rilevanza della causa concreta [...] deve essere riferita all'intero assetto di interessi che con il contratto le parti intendono realizzare” e che si concretizza nell'operazione economica sottostante. Questa, e non la mera adesione a uno schema legale, diviene il parametro fondante per la qualificazione del contratto e per il giudizio di meritevolezza ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.*”.

*Abstract* [Ita]

Il contributo analizza il contratto di rendimento energetico (*Energy Performance Contract* – EPC) nella prospettiva del diritto privato, interrogandosi sull'incidenza della sua funzione ambientale sulla teoria generale del contratto. Muovendo dal quadro normativo euro-unitario e interno – che colloca l'EPC nel contesto della transizione ecologica e, nel settore pubblico, nel partenariato pubblico-privato – lo studio evidenzia come la disciplina positiva, pur scarna, sia principalmente orientata alla tutela dell'interesse pubblico e alla corretta allocazione del rischio economico. In ambito privatistico, l'EPC è qualificato come contratto nominato ma a contenuto atipico, riconducibile allo schema sinallagmatico del *do ut facias* e strutturalmente affine a un appalto misto di opere e servizi. L'indagine si concentra quindi sulla c.d. “ontologica funzionalizzazione” del contratto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, verificando se tale dimensione incida su causa, meritevolezza, interpretazione e relatività del vincolo. Particolare attenzione è dedicata all'ammissibilità di clausole ispirate all'economia circolare, quali le clausole di ritiro, concludendo per la loro compatibilità con il tipo dell'appalto, purché lette in chiave sistematica e orientate alla realizzazione dell'utilità sociale sottesa all'efficientamento energetico.

*Parole chiave:* *Energy Performance Contract* (EPC); contratti sostenibili; partenariato pubblico-privato; economia circolare; causa contrattuale.

*Abstract* [Eng]

This article examines the Energy Performance Contract (EPC) from a private law perspective, assessing whether its environmental function affects the general theory of contract. Starting from the EU and domestic regulatory framework – which places the EPC within the context of the ecological transition and, in the public sector, within public-private partnerships – the study argues that statutory provisions, though limited, primarily pursue the protection of public interests and the proper allocation of economic risk. In private law, the EPC is characterised as a named contract with atypical content, structurally akin to a mixed works-and-services contract and a synallagmatic *do ut facias* scheme. The analysis addresses the “ontological functionalisation” of the EPC to environmental sustainability goals, exploring its implications for contractual cause, merit under Article 1322 of the Italian Civil Code, interpretation, and privity. Particular attention is devoted to the admissibility of circular economy-inspired clauses, such as take-back clauses, concluding they are compatible with the traditional model of procurement contracts when oriented towards the social utility underlying energy efficiency objectives.

*Keywords:* Energy Performance Contract (EPC); sustainable contracts; public-private partnership; circular economy; contractual cause.